



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 1355628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Originale

Registro Generale n. 1

DECRETO DEL SINDACO

N. 1 DEL 18-03-2020

**Oggetto: OGGETTO: SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ
"VIDEOCONFERENZA" O AUDIOCONFERENZA- EMERGENZA
COVID-19**

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di marzo

IL SINDACO

DATO ATTO CHE in questo ente è stato attivato il centro operativo comunale a seguito dell'individuazione di un caso di positività al virus Covid-19 nel territorio comunale;

VISTI:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020 e la deliberazione del Consiglio Dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agentivirali trasmissibili*";
- il DPCM del 8 marzo 2020 che, in materia di misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha disposto, tra l'altro, all'art. 1 lett. a) di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- il DPCM 9.3.2020 che all'art. 1 "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*" prevede che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

- il DPCM 11.3.2020 che ha inasprito le misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 già previste per l'intero territorio nazionale, confermando la situazione di emergenza sanitaria generalizzata e la necessità di diminuire la circolazione delle persone;
- il decreto legge decreto del 17 marzo 2020 n. 18 che all'art. 73 prevede per gli organi collegiali degli enti locali la possibilità di riunirsi in modalità alternative rispetto alla presenza fisica attraverso l'utilizzo di modalità telematica (videoconferenza);

VALUTATO che la modalità di svolgimento della Giunta in via telematica, tramite audio o video conferenza, consente di tutelare i componenti della Giunta comunale senza pregiudicarne il funzionamento e rispondendo altresì alle direttive impartite dal Governo in questa fase di emergenza, senza maggiori oneri per le finanze pubbliche;

ACCERTATO che né lo statuto né il regolamento comunale prevedono che la Giunta possa riunirsi in contesti diversi collegati mediante videoconferenza e sistemi simili;

ACCERTATO, altresì, che questo Ente non ha precedentemente regolamentato modalità di svolgimento delle sedute di Giunta in audio e video conferenza;

VALUTATE, in via generale e sistematica, in ogni caso, le disposizioni di legge, esprimenti un chiaro un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 nella parte in cui stabilisce che *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”*, ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;

- l'articolo 3 bis l. 241/1990 in base al quale *“per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”*);

- l'articolo 14, comma 1, l. 241/1990 il quale prevede che *“la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*;

- l'articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare:

a) il comma 1: *“le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”*

b) comma 3 bis: *“i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”*;

-l'articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 il quale dispone che *“i documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”*;

-l'art. 73 comma 1 e comma 2 del D.L 17/03/2020 n. 18 il quale testualmente dispone *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.”

VISTA altresì la Direttiva 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della Pubblica Amministrazione la quale al punto 4 precisa in modo cristallino che *“fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”*;

RITENUTO, pertanto, la modalità di svolgimento della Giunta in via telematica, tramite audio o video conferenza, valida e legittima alternativa, nel perdurare della fase emergenziale connessa con il diffondersi del virus Covid-19, allo svolgimento in sede purché sia garantita la riservatezza e segretezza del collegamento;

CONSIDERATO che, sebbene con riguardo alla materia della giustizia amministrativa, in senso non dissimile si è espresso il **Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 10 marzo 2020, n. 571 nel quale ha chiarito che *“il collegamento da remoto per lo svolgimento dell'adunanza è conseguentemente modalità alternativa allo svolgimento in aula dei lavori purché sia garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza”***;

SENTITI gli assessori e il segretario comunale

DISPONE

1. che la Giunta Comunale, ove non risulti possibile la modalità di riunione all'interno della sede preposta con la presenza fisica degli assessori ed il prioritario rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle disposizioni governative per il contenimento del COVID 19, si possa riunire dalla data odierna e fino allo stato di emergenza con le seguenti modalità

straordinarie e urgenti, al momento non disciplinate da alcun regolamento comunale di seguito riportate:

- in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza o della sola audioconferenza;
- il segretario avrà cura di accertarsi dell'identità dei partecipanti nonché della piena conoscenza da parte degli stessi dei contenuti delle proposte e darne atto nei verbali e nelle deliberazioni assunte della partecipazione in via telematica;
- dovrà essere in ogni caso garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la piena partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e la circolazione di eventuali documenti;
- l'espressione del voto deve consentire a chi presiede la giunta e al segretario sia di identificare in modo inequivoco la manifestazione di volontà da parte di ogni singolo assessore sia di verificare che la stessa sia resa in modo libero e informato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
CESETTI CECILIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cesetti Cecilia", is written over the printed name.